

LE NORMATIVE TLC DI RIFERIMENTO

In Italia la possibilità di fruizione delle radiofrequenze, utilizzabili con diverse tipologie di apparecchiature radio, era regolamentato dal D.Lgs. n° 259 del 01-08-03, che ha abrogato disparate leggi e decreti in materia. Ora questa normativa è stata ulteriormente rivista dal D.Lgs n° 70 del 28-05-2012.

Diciamo subito che non esiste una normativa specifica che prevede l'uso di determinate frequenze, o determinate apparecchiature, per attività di protezione civile.

Senza addentrarci nel dispositivo legislativo estremamente tecnico, è importante però conoscere che le apparecchiature radio e, soprattutto, le loro applicazioni, si distinguono essenzialmente in due categorie primarie: quelle di *"libero uso"*, che proprio libero non è, e tutte le altre.

Le applicazioni, e le apparecchiature, in libero uso sono essenzialmente quelle che vengono utilizzate per, i radiocomandi, i sistemi di allarme, i rilevatori delle vittime da valanga, i radiomicrofoni, le reti radiolan e hiperlan sul proprio fondo, la Banda Cittadina e i PMR 446 (limitatamente ad alcuni servizi). Gli LPD di bassissima potenza sono al di fuori di ogni vincolo della categoria *"libero uso"* e sono veramente *"liberalizzate"* senza alcuna tassa e osservanza amministrativa.

Per l'utilizzo di tutte le altre apparecchiature, o per meglio dire per tutte le altre applicazioni, la normativa prevede autorizzazioni, concessioni d'uso della frequenza e pagamenti di contributi per l'esercizio delle suddette. Questi adempimenti sono richiesti non tanto in funzione del tipo di apparecchiatura o della banda di frequenza usata, bensì dal tipo di utilizzo che si intende adottare con le stesse.

La normativa prevede anche dei criteri abbastanza complessi per determinare gli importi dei "contributi dovuti" per ottenere e mantenere queste "autorizzazioni". In pratica l'ammontare di questa "tassa complessiva" è il risultato della somma del *contributo per l'istruttoria della pratica*, del *contributo per la concessione della frequenza* e del *contributo per la vigilanza, verifica e controlli*. Inoltre quest'ultima voce è ulteriormente differenziata secondo del numero degli apparecchi, l'area coperta e la potenza utilizzata. La complessità del calcolo rende difficoltoso stabilire in modo spedito "quanto ci costa" il poter utilizzare determinate apparecchiature per determinati servizi. Le associazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nei Registri, per cui ONLUS di diritto, sono esentate qualsivoglia tassa o contributo.

Queste esenzioni sono estese ad alcune amministrazioni pubbliche preposte all'attività di protezione civile.

Per i dettagli specifici consultare il testo del D.Lgs n° 70 del 28-05-2012.